

Edizione di venerdì 8 aprile 2016

AGEVOLAZIONI

[Chiarimenti sul patent box a 360°](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

BILANCIO

[Cooperative: nel bilancio ampio spazio ai rapporti sviluppati con i soci](#)

di **Fabrizio G. Poggiani**

AGEVOLAZIONI

[Le imposte collegate all'estromissione di immobili dell'imprenditore](#)

di **Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

[Motivazione dell'atto impositivo non modificabile in giudizio](#)

di **Luigi Ferrajoli**

ADEMPIMENTI

[La data di approvazione del bilancio e il versamento delle imposte](#)

di **Federica Furlani**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Io sono il mio migliore amico](#)

di **Laura Maestri**

AGEVOLAZIONI

Chiarimenti sul patent box a 360°

di **Alessandro Bonuzzi**

La [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E](#) di ieri, redatta in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), fornisce significativi chiarimenti sull'impianto generale del **patent box**.

Il documento di prassi ne analizza **compiutamente i vari aspetti**, esaminando l'ambito soggettivo e oggettivo, le modalità di calcolo del beneficio fiscale e le metodologie da utilizzare, nonché il trattamento delle perdite generate dallo sfruttamento economico del bene immateriale.

Inoltre, contiene alcune **soluzioni interpretative** a quesiti pervenuti dai rappresentanti delle Associazioni di categoria e delle Professioni libere.

Attesa l'**ampiezza** della circolare, in questa sede verranno presi in considerazione solo alcuni temi rimandando a successivi interventi ulteriori analisi.

Preliminarmente, occorre osservare che per fruire dell'agevolazione, rilevante sia ai fini dell'Irpef/Ires che dell'Irap, è necessario che l'impresa detenga il **diritto di sfruttare economicamente** il bene immateriale e svolga un'attività di **ricerca e sviluppo**. Ciò al fine di collegare il godimento dell'agevolazione all'effettivo svolgimento dell'attività che, per essere considerata di ricerca e sviluppo, deve prevedere lo **sviluppo**, la **manutenzione** e l'**accrescimento** del bene agevolato.

Il *patent box* si attiva esercitando un'**opzione** da comunicare all'Agenzia delle entrate che ha durata pari a 5 anni, è irrevocabile, è rinnovabile e può essere effettuata anche per singolo bene.

Inoltre, le imprese che utilizzano **direttamente** il bene immateriale devono innescare la procedura di **accordo preventivo** con l'Amministrazione finanziaria al fine di determinare il **reddito agevolato**. La relativa **documentazione** integrativa può essere presentata in un momento successivo, ma entro **150 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza. Ad esempio, un contribuente che ha presentato l'istanza di *ruling* il 30 dicembre 2015 può presentare la documentazione e le memorie entro il 28 maggio 2016.

La presentazione dell'istanza di *ruling* obbligatorio cristallizza il periodo d'imposta a decorrere dal quale l'opzione diventa efficace. Pertanto, se un contribuente "solare" ha comunicato l'opzione nel 2015 presentando però l'istanza di *ruling* obbligatorio solo nel 2016, l'efficacia

del regime decorre dal 2016.

Al riguardo, la circolare evidenzia che la **mancata presentazione o integrazione della documentazione** entro i 150 giorni successivi all'attivazione della procedura di *ruling* obbligatorio determina la decadenza dell'istanza e, di conseguenza, **l'inefficacia dell'opzione**, senza però **nessuna conseguenza** per il contribuente. Se però l'istanza di *ruling* viene nuovamente presentata e integrata nei termini, l'opzione si **rigenera**, diventando il regime applicabile dall'anno di presentazione della seconda istanza.

Quindi, l'impresa non può fruire del *patent box* nel 2015 se esercita l'opzione e presenta l'istanza nell'anno, ma non presenta o non integra la documentazione entro i successivi 150 giorni; tuttavia, se presenta una **nuova istanza nel 2016** e, in seguito, presenta anche la relativa documentazione **nei termini**, l'opzione acquista efficacia dal 2016 fino al 2020.

In caso di **utilizzo indiretto** del bene immateriale, invece, l'attivazione della procedura di *ruling* per la determinazione del reddito agevolato è una mera **facoltà** da esercitare qualora lo sfruttamento si realizzi nell'ambito del **gruppo**. In questa ipotesi:

1. **se viene esercitata l'opzione e non viene presentato il ruling**, l'opzione è comunque efficace dall'anno di attivazione. L'impresa calcola in modo autonomo il reddito agevolabile;
2. se però **in vigore del regime l'impresa presenta l'istanza di ruling facoltativo** allora, per il calcolo del reddito agevolabile, non è più possibile continuare ad agire in autonomia ma si deve attendere la chiusura dell'accordo;
3. tuttavia, se la relativa **documentazione non è presentata o integrata** entro i 150 giorni, **l'istanza decade mentre l'opzione continua ad essere efficace**. L'impresa prosegue a calcolare il reddito agevolabile in modo autonomo.

È interessante, poi, ripercorrere gli **effetti derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo di ruling** così come chiariti dalla circolare. Ebbene, un'impresa "solare" che ha esercitato l'opzione e presentato l'istanza di *ruling* nel 2015, con relativa integrazione entro i successivi 150 giorni, sottoscrivendo l'accordo nell'**aprile del 2017**, al fine di fruire del *bonus* fiscale, può agire come segue:

- per il 2015, presentando **l'integrativa a favore di Unico 2016** – entro il 30 settembre 2017 – in cui far valere la relativa variazione in diminuzione;
- per gli anni successivi (2016, 2017, 2018 e 2019), indicando direttamente la **variazione in diminuzione** nel modello dichiarativo di riferimento. Peraltro, è altresì possibile includere la variazione in diminuzione relativa al 2015 in Unico 2017 evitando così di presentare l'integrativa a favore (di cui al punto precedente);
- oppure in alternativa, indicando le variazioni in diminuzione relative alle tre annualità – 2015, 2016, 2017 – in **Unico 2018** da presentare entro il 30 settembre 2018.

Diversamente, se l'accordo venisse perfezionato nel mese di **novembre 2017**, con riferimento

al 2015, l'impresa potrebbe, alternativamente:

- presentare **istanza di rimborso** per ottenere il pagamento del *bonus* non fruito, essendo scaduto il termine per presentare l'integrativa a favore di Unico 2016;
- inserire la relativa variazione in diminuzione nell'**integrativa a favore di Unico 2017** da presentare entro il 30 settembre 2018;
- inserire la relativa variazione in diminuzione direttamente in **Unico 2018**.

Infine, si vuol dar conto di un'apprezzabile **semplificazione** chiarita nella circolare in relazione all'entità del beneficio fiscale da indicare nelle dichiarazioni.

Sul punto, l'Agenzia precisa che la **variazione in diminuzione da operare ai fini Irpef/Ires va operata anche ai fini Irap**, senza dover considerare la diversa modalità di calcolo del tributo regionale.

BILANCIO

Cooperative: nel bilancio ampio spazio ai rapporti sviluppati con i soci

di **Fabrizio G. Poggiani**

Come molti altri soggetti, le **società cooperative** sono chiamate alla redazione del proprio bilancio di esercizio, tenendo conto, però, delle proprie peculiarità e fornendo un'informazione esaustiva sulla **mutualità**.

È previsto che questi soggetti redigano i documenti di bilancio tenendo conto dei principi generali applicabili alle società di capitali, rappresentando fedelmente la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ma **devono anche informare i soci e i terzi sul perseguimento dello scambio mutualistico**, vera essenza di questi enti, e sulle attività che hanno coinvolto i soci.

Purtroppo, però, le informazioni specificatamente richieste sono distribuite in numerose disposizioni del codice civile, con la conseguenza che, molto spesso, si riscontra sia una **disomogeneità** informativa, sia una carenza della stessa.

Preliminarmente, si conferma che è cura degli amministratori redigere la "**Relazione sulla gestione**", di cui all'art. 2428 c.c., mentre il collegio sindacale è obbligato a redigere la "**Relazione dei sindaci**", di cui all'art. 2429 c.c..

Inoltre, per questi enti, **è necessaria la predisposizione della "Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa"**, a cura dei medesimi organi, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 2, della legge 59/1992.

Nella relazione sulla gestione, **gli amministratori devono indicare il carattere mutualistico dell'ente e le politiche perseguite, con particolare riferimento all'ammissione dei soci, nel rispetto del carattere estremamente aperto dello stesso ente.**

Siccome gli enti in commento adottano le disposizioni delle società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), per l'obbligatorietà delle relazioni e per lo sviluppo degli schemi di bilancio si deve far riferimento ai tetti prescritti per detti soggetti.

Pertanto, la cooperativa, nel rispetto di quanto indicato all'art. 2435-bis c.c., **potrà predisporre il proprio bilancio in forma "abbreviata", rinunciando alla predisposizione della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario**, sebbene suggerito per tutte le tipologie di società di capitali da OIC 10 (§ 1).

In aggiunta alle informazioni prescritte per tutte le società lucrative, obbligate alla redazione e al deposito del bilancio, le cooperative devono fornire anche taluni dati richiesti, come detto, dalle stesse norme codicistiche, come la **composizione del capitale sociale**, i criteri applicati nella **gestione sociale** (art. 2545 c.c.), il rispetto o mancato rispetto dei criteri di **“prevalenza”** mutualistica (comma 1, art. 2513 c.c.), le ragioni delle determinazioni assunte, con riferimento particolare all’ammissione di **nuovi soci** (art. 2528 c.c.), le modalità di formazione e assegnazione dei **ristorni** (comma 2, art. 2545-sexies c.c.), l’entità dei **prestiti sociali**, i rapporti sviluppati con le varie categorie dei soci e i rapporti economici intervenuti con il **sistema cooperativo**.

È evidente che, al pari delle informazioni di natura contabile, sicuramente importanti al fine di valutare la consistenza patrimoniale e finanziaria dell’ente, **la cooperativa deve fornire un’ampia informativa e, in particolare, quella riferibile ai rapporti intrattenuti con i soci, dovendo attestare di aver salvaguardato il carattere mutualistico dell’ente, indicando anche la movimentazione dei soci avvenuta nel corso dell’esercizio.**

Si tratta, pertanto, di informare soci e terzi sulle attività esercitate nel corso dell’esercizio sociale, sulle risorse utilizzate o fornite dai soci cooperatori, sui criteri adottati per l’ammissione o il rigetto dei soci, predisponendo appositi prospetti che diano conto della detta movimentazione.

In effetti, è il **comma 3 dell’art. 2528 c.c.** che ne dispone in merito, affermando che *“gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci”*; questo a conferma della “centralità” della mutualità e della necessaria attività svolta con i soci, al fine di realizzare il cosiddetto “scambio mutualistico”.

È la stessa condizione della “prevalenza”, di cui agli articoli 2512 e 2513 c.c., che deve essere attestata nei documenti di bilancio, che dà un senso della concreta operatività della cooperativa con i propri soci, giacché raggiungere la stessa vuol significare operare “sistematicamente”, ancorché non in termini assoluti, con i propri soci cooperatori.

Le informazioni indicate, peraltro, devono essere inserite all’interno della nota integrativa, se l’organo amministrativo decide, potendolo fare se ne ricorrono i presupposti (bilancio abbreviato), di omettere la “Relazione sulla gestione” e dovrebbero trovare la giusta collocazione all’interno di specifici capitoli, appositamente rubricati.

Nel bilancio deve trovare spazio anche l’informazione riguardante la formazione dei “ristorni”, di cui al comma 2, dell’art. 2545-sexies c.c., espressione monetaria dello scambio mutualistico, indicando separatamente i dati concernenti l’attività svolta con i soci, e distinguendo, se presenti, anche le diverse gestioni mutualistiche, nonché la modalità di assegnazione.

Infine, un aspetto importante da trattare in sede di redazione del bilancio d’esercizio, naturalmente per le cooperative di più vaste dimensioni, riguarda la presenza del **“prestito**

sociale”, di cui alla legge 59/1992, con la necessità di indicarne sia l’entità, sia il numero dei sottoscrittori, sulla falsariga di quanto già richiesto ai revisori esterni nella scheda di controllo allegata al verbale di revisione (il più recente a cura del D.M. 23/02/2015 del Ministero dello sviluppo economico).

AGEVOLAZIONI

Le imposte collegate all'estromissione di immobili dell'imprenditore

di **Sandro Cerato**

L'**imprenditore individuale** che, alla data del **31 ottobre 2015**, possiede **immobili strumentali** può, **entro il 31 maggio 2016**, **optare per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa**, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016.

Tale possibilità è stata prevista dall'**articolo 1, comma 121, della Legge di stabilità 2016**, il quale afferma: *"L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il **pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento** della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120"*.

Ne consegue che gli immobili strumentali interessati da detta disposizione sono quelli utilizzati esclusivamente per **l'esercizio dell'arte o professione ovvero dell'impresa commerciale da parte del possessore**. In particolare, gli immobili relativi ad **imprese commerciali**, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.

Al fine dell'estromissione agevolata, l'imprenditore individuale deve:

- **optare per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni individuati;**
- **effettuare il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, pari all'8 per cento** della differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro valore fiscalmente riconosciuto.

Si evidenzia in merito che tale operazione può essere **imponibile o esente da Iva** e che, in caso di esenzione, occorre verificare **l'obbligo di rettifica della detrazione per cambio di destinazione**.

Dal punto di vista dell'**Iva**, infatti, la destinazione alla sfera privata o, comunque, estranea all'attività d'impresa, degli immobili oggetto di estromissione dà sempre luogo ad una **cessione "assimilata"**, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma n. 5), del D.P.R. 633/1972.

Affinché il presupposto oggettivo sia soddisfatto, è espressamente richiesto, però, che l'imprenditore individuale abbia **detrato** l'imposta assolta **a monte**, cioè in sede di acquisto.

Se così non fosse, ad esempio nei casi in cui il fabbricato sia stato acquistato prima del 1973 ovvero sia stato acquistato da "privati consumatori", l'estromissione **non può dare luogo ad un'operazione rilevante ai fini Iva**.

Limitando l'analisi agli **immobili strumentali per natura**, nella prima ipotesi, quindi, l'estromissione assume rilevanza ai fini dell'Iva e, in base all'articolo 10, primo comma n. 8-ter), del D.P.R. 633/1972, l'applicazione dell'imposta è obbligatoria se il bene è estromesso dall'impresa **costruttrice entro 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione.

Al di fuori di questa ipotesi, l'applicazione dell'imposta è **facoltativa** presupponendo l'apposita opzione.

In assenza dell'opzione, e quindi laddove l'estromissione dell'immobile sia **esente da Iva**, occorre verificare l'eventuale obbligo di **rettifica della detrazione** operata "a monte", sempreché non sia decorso il **periodo decennale di "salvaguardia fiscale"**. In particolare, la rettifica per "cambio di destinazione" dà luogo alla rettifica per **tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio**.

Si ricorda infine che, in linea di principio, a prescindere dal trattamento Iva, le cessioni di fabbricati strumentali per natura sono soggette:

- all'**imposta di registro nella misura fissa di 200 euro**;
- all'**imposta ipotecaria proporzionale nella misura del 3 per cento**;
- all'**imposta catastale proporzionale nella misura dell'1 per cento**.

Tuttavia, in **assenza dell'effetto traslativo della proprietà**, le imposte indirette in esame non devono essere applicate.

CONTENZIOSO

Motivazione dell'atto impositivo non modificabile in giudizio

di **Luigi Ferrajoli**

L'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, in particolare degli atti impositivi, sancito per legge dall'art. 3 L. n.241/1990 e dall'art. 7 L. n.212/00, è posto a tutela del **diritto di difesa del contribuente**, cui deve essere consentito conoscere i presupposti ed i motivi posti alla base della decisione dell'Amministrazione al fine di poter eventualmente impugnare l'atto amministrativo sfavorevole.

La Corte di Cassazione ha in diverse pronunce precisato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo *"persegue il fine di **porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeat. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel **grado di determinatezza ed intelligibilità** che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa"*** (Cass. n. 15842/2006; Cass. n. 25064/2006; Cass. n. 23009/2009).

Di conseguenza, una volta che l'atto impositivo sia stato emesso con una certa motivazione, questa **non può essere successivamente integrata o modificata** qualora il contribuente proponga ricorso avverso il medesimo atto.

Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la **sentenza n. 4327 del 04.03.2016** in una fattispecie in cui un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento dopo avere avanzato una **domanda di sgravio che era solo parzialmente accolta**, avendo l'Amministrazione finanziaria ritenuto insufficientemente documentato il credito d'imposta derivante dal MIUR.

Successivamente, l'Agenzia delle entrate, nel costituirsi dinanzi alla CTP di Lecco, ammetteva che il beneficio del credito d'imposta era stato effettivamente riconosciuto dal MIUR, ma **rilevava che la contribuente era incorsa in decadenza** non avendolo indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2002, ma solo in una successiva dichiarazione integrativa, a termini oramai spirati.

Il primo giudice accoglieva il ricorso, ritenendo **non ammissibile il nuovo motivo di diniego sollevato dall'Ufficio**, ossia la tardività dell'indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi, che, in quanto eccepito successivamente all'emissione dell'atto opposto, **non era conosciuto né conoscibile dal contribuente** al momento della presentazione del ricorso introduttivo.

L'Agenzia delle entrate ha proposto appello ribadendo il predetto nuovo motivo e la CTR lo ha respinto evidenziando come: a) *“l'atto impositivo debba essere sostenuto da adeguata motivazione, per consentire un **consapevole esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente**“*; b) *“le **ragioni poste a fondamento** dell'atto non possano essere mutate successivamente in sede contenziosa provocata dall'impugnativa del contribuente per gli stessi motivi di garanzia del diritto di difesa“*.

L'Amministrazione finanziaria ha quindi proposto ricorso per Cassazione eccependo la **nullità della sentenza d'appello per omessa motivazione**, laddove aveva annullato la cartella *“sul rilievo che le ragioni dell'atto impositivo non dovrebbero essere modificate **dall'ufficio in corso di causa**, pena la lesione del diritto di difesa del contribuente“*.

La Suprema Corte ha ritenuto al contrario **sufficientemente motivata la pronuncia impugnata**, considerando che l'affermazione ivi riportata nella parte dispositiva, secondo cui *“le ragioni poste a fondamento dell'atto del fisco non possano essere mutate successivamente in sede contenziosa provocata dall'impugnativa del contribuente per gli stessi motivi di garanzia del diritto di difesa“*, doveva ritenersi **legittimamente correlata a quanto esposto nella parte narrativa** in richiamo alla decisione di prime cure, laddove ha ritenuto che *“il mutato motivo di diniego da parte dell'ufficio, ossia la tardività dell'indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi (in luogo della mancanza di idonea documentazione) non spiegava alcun effetto perchè esso era stato adottato successivamente all'atto opposto e non era quindi conosciuto nè conoscibile dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo“*.

La Cassazione ha colto quindi l'occasione per ribadire che *“la motivazione dell'atto fiscale ha la funzione di **delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito** e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an (e il quantum) della pretesa tributaria al fine di approntare un'idonea difesa (Cass. 22003/14, 22003/14)“*.

Secondo la Suprema Corte, ne consegue che l'oggetto della contesa è **delimitato in via assoluta** proprio dall'atto impugnato (Cass. 13056/04 e 22567/04) e l'Amministrazione non può addurre altri profili rispetto a quelli che hanno formato la **motivazione dell'atto impositivo** impugnato, pena l'inammissibilità dei nuovi motivi.

ADEMPIMENTI

La data di approvazione del bilancio e il versamento delle imposte

di **Federica Furlani**

Come noto, dalla **data dell'Assemblea** che si appresta ad approvare il bilancio 2015 derivano tutta una serie di scadenze:

- **entro i 20 giorni successivi** è necessario pagare l'imposta di registro (misura fissa di 200,00 €) e portare a registrare il relativo verbale, nel caso in cui sia deliberata anche la distribuzione di utili;
- **entro 30 giorni** gli amministratori devono **depositare** presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente i seguenti documenti:

1. il bilancio d'esercizio;
2. la relazione sulla gestione (se obbligatoria in quanto sussistono i requisiti per la redazione);
3. la relazione del collegio sindacale e dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
4. il verbale di approvazione del bilancio o, nel caso di Srl che approva il bilancio in forma non assembleare, delle decisioni assunte da ciascun socio da cui risulti con chiarezza il consenso all'approvazione del bilancio;

- **decorrono i termini per il versamento delle imposte Ires ed Irap.**

In base a quanto previsto dall'art. 17 D.P.R. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario considerare:

- **la data di chiusura dell'esercizio;**
- **la data di approvazione del bilancio.**

Approvazione del bilancio nei termini ordinari

Se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, e quindi **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (art. 2364 cod. civ.), il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 16 del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Questo termine deve essere rispettato anche dai soggetti Ires che non sono tenuti ad approvare il bilancio.

Di conseguenza, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare (1.1.2015-31.12.2015) e approvazione del bilancio **entro il 29 aprile 2016**, il versamento del saldo 2015 e della prima rata di acconto 2016 Ires ed Irap, sempre se dovute, **va effettuato entro il prossimo 16 giugno, o 16 luglio** con la maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso invece di esercizio non coincidente, ad esempio 1.06.2015 – 31.03.2016, e approvazione del bilancio entro il **29 luglio 2016**, il versamento del saldo/prima rata di acconto va effettuato entro il **16 settembre 2016, o 16 ottobre** con la maggiorazione dello 0,40%.

Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari

Il bilancio può non essere approvato nei termini ordinari: nello statuto è possibile infatti prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a **centottanta giorni** (e non più di sei mesi), in due ipotesi:

- società tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**, “ovvero”
- quando lo richiedono **particolari esigenze** connesse alla struttura ed all'oggetto della società.

In questo caso, ovvero nel caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso ad esempio di una società con esercizio coincidente con l'anno solare (1.1.2015 – 31.12.2015) e approvazione del bilancio in data 10 giugno 2016, il versamento del saldo Ires deve essere effettuato entro il **16 luglio 2016**, ovvero entro il **20 agosto 2016** con la maggiorazione dello 0,40%.

Mancata approvazione del bilancio

Se il bilancio non viene approvato bisogna comunque effettuare il versamento delle imposte.

Se l'approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta**; se l'approvazione poteva avvenire **nel maggior**

termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l'approvazione del bilancio**. In entrambi i casi c'è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Io sono il mio migliore amico

di **Laura Maestri**

Il **dialogo interno**, o più semplicemente, ciò che dici a te stesso, ha un impatto straordinario sulle **emozioni**, sulla percezione di ciò che accade al di fuori di te, sulla tua rappresentazione della realtà e su quanto comunichi agli altri.

Nei momenti in cui si avrebbe più bisogno di **conforto** e di **incoraggiamento**, molte persone attivano un **dialogo interno negativo** che, come una spirale, conduce a conclusioni e a comportamenti poco funzionali: sono inflessibili nel dirsi – e convincersi – che andrà tutto male, che la giornata non può far altro che peggiorare, non che usciranno mai più da quel **tunnel** e così via. Tutto questo sfianca ulteriormente uno stato interiore già “sotto pressione” e **non aiuta ad affrontare la situazione** con l’energia positiva necessaria a risolverla.

Una domanda utile a comprendere quanto questa dinamica interiore sia poco produttiva è questa: se tu accompagnassi un tuo carissimo amico ad un **importante colloquio di lavoro** e, mentre aspettate nella sala di attesa, tu notassi che lui è molto nervoso, preoccupato ed agitato, cosa gli diresti per tranquillizzarlo ed incoraggiarlo? Frasi del tipo: “*stai perdendo il tuo tempo, tanto non ti prenderanno mai*” oppure: “*sono sicuro che come al solito farai una pessima impressione perché sei così teso che non ti ricorderai nemmeno come ti chiamì*” o ancora: “*avresti dovuto mettere l’abito più leggero, così sembri un fagotto che trasuda*” e così via. Sono sicura che, con un accenno di sorriso, stai pensando: “*ma certo che no!*”.

Eppure, sono altrettanto convinta che, in qualche occasione, queste sono le frasi che ti sei detto quando sarebbe stato importante contare su uno **stimolo positivo**, per farti coraggio e per ritrovare l’autostima.

Com’è possibile che si sia più generosi ad aiutare un’altra persona, piuttosto che **sé stessi**? Si potrebbero addurre tanti motivi e giustificazioni, ma oggi guardiamo avanti.

Quando parli a te stesso, e noti che inconsapevolmente stai facendo a pezzi anche il più remoto angolo di **positività** a cui ti stai appellando per affrontare la giornata, l’incontro, la riunione, fai una pausa mentale e comportati con te stesso come faresti con il tuo migliore amico: sii di conforto e di sprone e, soprattutto, sii **rasserante** e infondi a te stesso la **sicurezza** che ti meriti.

Noi siamo i **fattori dei nostri stati emotivi** e solo noi possiamo dirigere i nostri pensieri verso

atteggiamenti mentali più adatti a ciò che succede al di fuori del nostro privato governo: non possiamo controllare la realtà che ci circonda, ma possiamo gestire le nostre **reazioni** ad essa.

E ricorda che **sei tu il tuo migliore amico**, sempre a tua disposizione.

Per capire come il linguaggio influenza ciò che ci circonda vi raccomandiamo il seguente seminario: